

# STUDIO LEGALE AMATO GUGLIUZZO

90141 PALERMO Via Costantino Nigra, 2 - Tel./Fax 091.7829331 – 091.7908636

00186 ROMA Piazza San Pantaleo, 3 - Tel./Fax 06.68135543 – 06.68974964

[amato.gugliuzzo@libero.it](mailto:amato.gugliuzzo@libero.it)

Avv. Fausto Maria Amato

Avv. Claudia Amato

Avv. Francesco Costa  
Avv. Maria Luisa Martorana  
Avv. Giuseppe Inguaggiato  
Avv. Patrizia Puleo

Avv. Ettore Barcellona  
Avv. Marco Andrea Manno  
Avv. Massimiliano Cassibba  
Avv. Silvia Brizzi

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

---

## QUERELA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA

Il sottoscritto PASQUALE BUSA', detto Lino, nato a Messina l'11 dicembre 1953, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Antiracket e antiusura "A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA – Associazione per la Liberazione di Imprenditori, Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato" – più brevemente "SOS IMPRESA", con sede in Roma Via Nazionale n. 60, espone alla S.V. Ill.ma quanto segue.

§

In data 13.11.2007, il sottoscritto, a mezzo del proprio difensore Avv. Fausto Maria Amato, depositava presso gli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Piazza Farnese a Roma, querela per diffamazione aggravata nei confronti di Paolo Bocedi e di Giuseppe Gulizia, il cui testo si riproduce integralmente di seguito:

*"PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA*

*QUERELA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA*

*Il sottoscritto **Pasquale BUSÀ**, detto Lino, nato a Messina l'11 dicembre 1953, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione antiracket e antiusura "A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA – Associazione per la Liberazione di Imprenditori, Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato" - più brevemente "**SOS IMPRESA**", con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma, espone alla S.V. Ill.ma quanto segue.*

§

*Il sottoscritto è coordinatore nazionale di "SOS IMPRESA", associazione antiracket e antiusura promossa fin dal 1992 dalla Confesercenti e oggi presente in tutta Italia.*

*Come risulta dall'art. 3, lett. d), dello statuto (all.1), "SOS IMPRESA" persegue lo scopo di liberare imprenditori, lavoratori e commercianti dalla morsa del crimine organizzato e persegue tale finalità attraverso diversi ambiti di intervento, tra i quali la prestazione gratuita di "consulenza, assistenza e solidarietà agli imprenditori, lavoratori autonomi, ai commercianti*

vittime del fenomeno mafioso e in particolare ai soggetti danneggiati da attività estorsive e usurarie ed ogni altra vessazione connessa all'attività imprenditoriale svolta”.

L'attività svolta negli anni da SOS IMPRESA è testimoniata, tra l'altro, dal dato relativo alle migliaia di persone, piccoli imprenditori, liberi professionisti assistiti dall'Associazione: solo nell'anno 2006, infatti, le persone che hanno contattato telefonicamente SOS Impresa sono state più di 1200, quasi 500 sono state ascoltate in sede, quasi 200 sono state prese in carico per denunciare e partecipare al procedimento penale ed avere assistenza in ordine alla presentazione delle domande di accesso sia al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura sia al Fondo di Prevenzione contro l'usura.

Quanto sopra, oltre ai dati relativi alle diverse costituzioni di parte civile in processi di criminalità organizzata e non, sono contenuti nel decimo rapporto sul crimine organizzato (dal titolo “Le mani della criminalità sulle imprese”, consultabile sul sito internet dell'associazione: [www.sosimpresa.it](http://www.sosimpresa.it)), presentato a Roma il 22 ottobre 2007 - alla presenza di diversi esponenti del Parlamento, del Governo, del mondo delle Associazioni Antiracket - nel corso della Assemblea nazionale di “SOS IMPRESA” per il quindicesimo anniversario della sua fondazione, e che ha riscosso grande eco su tutta la stampa nazionale e internazionale, ripreso da tutte le più importanti testate giornalistiche, sia televisive che della carta stampata (all.2).

Rapporti annuali di SOS Impresa sul crimine organizzato che, negli anni, sono stati presi a punto di riferimento dai più importanti centri di ricerca, nonché dalla Commissione Parlamentare Antimafia ed altre Istituzioni dello Stato (ISTAT, DIA, SVIMEZ, CNEL, etc.).

§

All'indomani dell'assemblea nazionale di SOS IMPRESA, esattamente il 30 ottobre 2007, l'On. Tano Grasso, Presidente onorario della Federazione Antiracket Italiana (F.A.I.) - alla quale SOS IMPRESA aderisce fin dalla sua fondazione - ha mostrato al sottoscritto una lettera (all.3), datata “Milano, 29 ottobre 2007”, redatta su carta intestata dell'Associazione “S.O.S. Italia Libera – Associazione antiracket – Antiusura”, a firma del Presidente Paolo Bocedi, spedita in Roma a diversi destinatari (“Ill.mo Signor Ministro degli Interni Dott. Giuliano Amato; alla c/a Prefetto Raffaele Lauro Commissario Straordinario del Governo; On. Tano Grasso, Presidente Onorario FAI”), che contiene delle affermazioni del tutto false e tendenziose, volte a colpire l'onore e il prestigio, non solo del coordinatore nazionale di SOS IMPRESA, ma della stessa Associazione.

Infatti, nel corso della missiva, il sig. Bocedi scrive:

“in una riunione chiesta precedentemente dal Signor Gulizia Giuseppe presso il suo bar sito di fronte al tribunale di Brescia erano presenti: il sottoscritto, la responsabile di Brescia della nostra associazione antiracket Dott.ssa Sacchi Maria Lorena, il vice presidente Walter Piazza, l'Avvocato Cinquepalmi del Foro di Brescia, Gasparetto Adamo, Veggian Patrizia e Guido Gallo Stampino. Lo stesso dichiarava di essersi recato a Roma a portare personalmente tre bottiglie di champagne, dove aveva disposto all'interno di ogni bottiglia euro 15.000,00 in contanti. A suo dire i destinatari erano: Dr Lino Busà, Signor Caniglia che a suo dire lo obbligava anche ad acquistare il suo olio e una donna del Comitato. Il tutto a titolo di gratitudine per il contributo erogato dalla Commissione al signor Gulizia Giuseppe di oltre 630.000,00 euro. Tutta la conversazione è stata registrata dal Signor Walter Piazza che è titolare dell'”Europa Investigazioni” nella città di Varese e nostro vicepresidente (...)”.

§

Il fatto riferito è del tutto falso.

Invero, Giuseppe Gulizia, alcuni anni addietro, si era rivolto all'associazione “SOS Italia Libera” in quanto vittima di estorsione, al fine di ottenere assistenza.

Successivamente anche “SOS IMPRESA” era stata interessata della vicenda del Gulizia, quando lo stesso (inizialmente, tramite il suo avvocato), chiese assistenza per la domanda di accesso al “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura” istituito e previsto dalla L. 23.02.1999 n. 44.

Come di consueto, “SOS IMPRESA” prestò del tutto gratuitamente l'assistenza, peraltro, sempre richiesta in via telefonica.

Successivamente, lo stesso Gulizia iniziò a chiamare personalmente Sos Impresa, stante il consueto protrarsi dei tempi di concessione del contributo, ben oltre quelli normativamente previsti, a causa dei diversi passaggi previsti dalla procedura.

Alcuni mesi dopo, il Comitato di cui all'art. 19 L. 44/99 deliberò la concessione del contributo in favore del Sig. Gulizia, il quale ricevette la somma di euro 630.000,00 pari al 70% dell'intero ammontare a titolo di provvisoria, come previsto dall'art. 17 L. 44/99, non essendo ancora definito il procedimento penale nei confronti dell'estorsore.

Divenuta definitiva la sentenza di condanna, il Gulizia presentò gli atti al fine di ottenere il saldo del restante 30% che gli spettava di diritto.

Nelle more della procedura di acquisizione della necessaria documentazione, tuttavia, la Prefettura di Brescia apprese che il Sig. Gulizia era stato nel frattempo a sua volta denunciato per il reato di estorsione e che nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione era stata rinvenuta sostanza stupefacente.

A fronte di tale episodio, il Comitato sospese la concessione del saldo in attesa di chiarimenti.

A seguito della sospensione della procedura, il Gulizia non si fece più né vedere né sentire e non se ne ebbe più notizia alcuna, sino alla missiva di Bocedi, oggetto della presente querela.

Ebbene, il sottoscritto, per l'esercizio della sua attività, non ha ricevuto mai alcuna somma o alcun compenso:

né in denaro, né sotto altra forma o utilità;

né direttamente, né indirettamente;

né da parte di Gulizia, né da parte di altri.

Quanto rappresentato nella missiva è, pertanto, del tutto falso.

§

La diffusione dello scritto da parte del Bocedi integra il reato di diffamazione, indipendentemente dalla circostanza che la presunta conversazione a cui fa riferimento sia realmente avvenuta, o sia stata fedelmente riportata.

È noto, infatti, il chiaro e univoco orientamento della Suprema Corte secondo il quale **“la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, lesive dell'altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione delle stesse”**, di modo che l'autore **“partecipa alla diffamazione con il proprio contributo causale e ne risponde secondo lo schema del concorso di persone nel reato”** ([Cassazione penale, sez. V, 8 aprile 1999, n. 5313](#), in Cass. pen. 2000, 2263).

In merito all'elemento soggettivo del reato, sempre la Suprema Corte ha chiarito che a nulla rilevano **“i motivi della pubblicazione o il personale dissenso dalle opinioni riferite, non essendo richiesto l'«animus nocendi»”** (Cassazione penale, sez.V, 11 aprile 1986, Simeoni e altro, in Resp. civ. e prev. 1987, 85; Cassazione penale, sez.V, 16 gennaio 1986, D'Amato, in Cass. pen. 1986, 1755; Cassazione penale, sez.V, 20 ottobre 1983, Scalfari, in Giust. pen. 1984, II,655).

L'aver fatto da **“cassa di risonanza”** delle contumelie di terzi, non esime - pertanto - da responsabilità chi le diffonde, ma al più pone un problema di concorso nel reato tra soggetti diversi.

Nel caso di specie, è sicuramente responsabile di diffamazione il Bocedi, per lo scritto a sua firma; nonché, eventualmente, la sua presunta fonte, il Gulizia, se si accerterà che ha effettivamente pronunciato le frasi attribuitegli da Bocedi.

§

La propalazione delle frasi sopra riportate da parte del Sig. Paolo Bocedi, ai soggetti istituzionali destinatari della missiva, integra il reato di diffamazione non solo nei confronti del Coordinatore Nazionale di Sos Impresa, ma della stessa Associazione, atteso:

- la partecipazione di Busà al Comitato di solidarietà nella qualità di Coordinatore nazionale di Sos Impresa;

- il tipo di fatto descritto;
- i destinatari della comunicazione.

Ciò, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:

*“in tema di diffamazione, la capacità di essere titolari dell’onore sociali e di essere soggetti passivi del reato non può essere esclusa nei confronti di entità giuridiche o di fatto – associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose (...) – in quanto rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti. Ne consegue che l’individuazione del destinatario dell’offesa in una determinata persona fisica, specificamente aggredita nell’onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configurabilità del reato per una concorrente aggressione all’onore sociale dell’ente al quale quella persona appartiene quando – sotto il profilo processuale – la plurioffensività del fatto lesivo sia ritualmente contestata e quando – sotto il profilo sostanziale – l’offesa sia così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull’ente per la portata e natura dell’aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti e i collegamenti operati dal soggetto attivo all’attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto passivo” (Cass. pen. sez. V, 30.01.1998).*

*Nel caso di specie, l’attacco a Lino Busà, è un attacco diretto ad “SOS IMPRESA”, come soggetto di riferimento nazionale nella lotta al racket ed all’usura.*

*Accusare, infatti, il massimo esponente nazionale, nonché rappresentante legale, di corruzione nell’esercizio di delicati compiti istituzionali - quale componente del “Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura” - significa attaccare la credibilità e la reputazione della stessa “SOS IMPRESA” di fronte a soggetti con i quali l’Associazione intrattiene rapporti istituzionali per il perseguimento dei propri scopi statuari.*

*E a nulla vale, in questo contesto affermare - come fa Bocedi - che “Non abbiamo accusato nessuno consigliando al signor Gulizia di esporre all’autorità giudiziaria e non a noi la gravità delle affermazioni espresse, assumendosi le proprie responsabilità. Successivamente non abbiamo accusato e parlato di nessuno perché non è nel nostro stile”.*

*Frase smentita dalla diffusione di dette accuse alle massime Autorità pubbliche in materia di assistenza e solidarietà alle vittime del racket e dell’usura, quali il Ministro dell’interno e il Commissario Antiracket (oltre che al Presidente onorario della FAI).*

§

*Per tali fatti, pertanto, il sottoscritto Pasquale Busà, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione antiracket e antiusura “A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA”, sporge querela per diffamazione aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato nei confronti del Sig. Paolo Bocedi, per avere offeso l’onore e la reputazione del Coordinatore nazionale di Sos Impresa e della stessa associazione Sos Impresa, divulgando a soggetti con i quali l’Associazione intrattiene rapporti istituzionali per il perseguimento dei propri scopi statuari (Ministro dell’Interno; Commissario Antiracket; F.A.I.), le notizie del tutte false e gravemente diffamatorie contenute nella lettera a sua firma del 29 ottobre 2007.*

*Qualora, nel corso delle indagini, dovesse risultare che il Gulizia abbia effettivamente riferito, in un incontro tenutosi a Brescia alla presenza di diverse persone, tra le quali lo stesso Bocedi, “di essersi recato a Roma a portare personalmente tre bottiglie di champagne, dove aveva deposto all’interno di ogni bottiglia euro 15.000,00 in contanti”, una delle quali sarebbe stata destinata al sottoscritto, si chiede che si proceda penalmente anche nei confronti di Giuseppe Gulizia per il reato di diffamazione aggravata, in concorso con il Bocedi.*

§

*Il sottoscritto chiede di essere informato ex art. 406 c.p.p. dell’eventuale richiesta di proroga della durata delle indagini preliminari ed, ex art. 408 c.p.p., dell’eventuale richiesta di archiviazione.*

*Si oppone ex art. 459 c.p.p. all’emissione dell’eventuale decreto penale di condanna.*

*Nomina, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di “A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA”, quale difensore l’Avv. Fausto Maria Amato del Foro di Palermo, con studio in Roma, Piazza San Pantaleo n. 3, delegandolo al deposito della presente.*

*Roma, 13 novembre 2007*

*Pasquale Busà*

*(In proprio e nella qualità di legale rappresentate di  
A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA)*

*Vera ed autentica*

*Avv. Fausto Maria Amato*

*Allegati:*

- 1. Statuto dell’Associazione “SOS IMPRESA”;*
- 2. Decimo rapporto annuale di SOS Impresa;*
- 3. Lettera a firma Paolo Bocedi del 29.10.2007.”.*

§

Successivamente, in data 11.02.2008, lo scrivente apprendeva che sul sito internet [www.youtube.com](http://www.youtube.com) è stato inserito un filmato, suddiviso in 8 parti (le parti I, II, III e IV inserite in data 02.02.08; le parti V e VI inserite in data 04.02.08; le parti VII e VIII inserite in data 05.02.08 da soggetto il cui *nickname* è “Picarellum”), avente ad oggetto una puntata della programma televisivo “*Nuove opinioni*”, trasmesso dall’emittente locale “*Teleakragas*” e consistente in un’intervista all’ospite di turno, condotta dal presentatore il cui nome non mi è noto.

Ospite della trasmissione era il Sig. Giuseppe Gulizia, vittima di estorsione, chiamato dal conduttore a raccontare la propria vicenda personale. Come già rappresentato nella querela sopra riportata, Gulizia, aveva già ricevuto la somma di euro 630.000,00 pari al 70% dell’intero ammontare del mutuo concesso a titolo di provvisoria, come previsto dall’art. 17 L. 44/99, in attesa della definizione del procedimento penale nei confronti dell’estortore.

Divenuta definitiva la sentenza di condanna, il Gulizia aveva presentato gli atti al fine di ottenere il saldo del restante 30% che gli spettava di diritto, ma nelle more della procedura di acquisizione della necessaria documentazione, la Prefettura di Brescia apprese che il Sig. Gulizia era stato nel frattempo a sua volta denunciato per il reato di estorsione e che nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione era stata rinvenuta sostanza stupefacente.

A fronte di tale episodio, il Comitato sospese la concessione del saldo in attesa di chiarimenti.

Nel corso della narrazione, tuttavia, il Gulizia ha offerto una versione della vicenda completamente differente, riferendo invece lo stesso episodio descritto da Paolo Bocedi nella lettera datata “*Milano, 29 ottobre 2007*”, oggetto della querela sopra riportata. In particolare, ha sostenuto che per agevolare la pratica di erogazione del mutuo concesso in suo favore in quanto vittima di estorsione, aveva dovuto versare al sottoscritto, a Mario Caniglia e alla Dott.ssa Grossi, a ciascuno la somma di € 15.000,00, occultati all’interno di una bottiglia di champagne marca Moet & Chandon.

L’ospite ha precisato di avermi portato personalmente la bottiglia presso la sede nazionale della Confesercenti in Roma Via Nazionale n. 60; tuttavia, alcuni minuti dopo, in ciò contraddicendosi apertamente, ha riferito che a portarmi il denaro sarebbe stato il fratello.

Il Gulizia, durante tutta la trasmissione, in ciò sostenuto anche dal conduttore, ha pervicacemente perseverato nel descrivere il sottoscritto, unitamente al Sig. Mario Caniglia, all’On. Tano Grasso e alla Dott.ssa Grossi nonché ad altri soggetti istituzionali di spicco nell’ambito della lotta al racket e all’usura, come facenti parte di una potente organizzazione finalizzata alla corruzione, appellandoci testualmente come “*la mafia in persona*”, che gli avrebbe impedito di ottenere la restante parte del mutuo concesso.

Tra l’altro, al fine di rendere credibili tali dichiarazioni, il Gulizia ha portato con sé in trasmissione un soggetto, sedicente Ispettore Capo della Polizia di Stato, che si sarebbe interessato della sua vicenda personale e che, di spalle, con voce camuffata e nome fittizio, ha riferito che “*queste persone*” (da intendersi me, il Sig. Caniglia, l’On. Tano Grasso, la Dott.ssa Grossi) stanno facendo terra bruciata intorno al Sig. Gulizia perché non vogliono che lo stesso si risollevi ed anzi desiderano che scompaia dalla faccia della terra.

Le specifiche frasi pronunciate dal Sig. Gulizia e comunque l’intero racconto da questi proposto, unitamente alla testimonianza posticcia del soggetto sconosciuto (al quale, in un passaggio, lo stesso Gulizia suggerisce cosa dire), contengono espressioni gravemente diffamatorie: in primo luogo, sono raccontati fatti ontologicamente falsi ed artatamente proposti all’unico fine di ledere il decoro e l’onore della mia persona nonché dell’Associazione che rappresento; in secondo luogo, mi descrivono come soggetto facente parte di una “*cricca*” dedita alla corruzione nell’esercizio dei propri delicati compiti istituzionali.

Per il medesimo fatto, inoltre, si profila la responsabilità penale in ordine al delitto di diffamazione aggravata non soltanto in capo al Gulizia, soggetto che ha propalato le contumelie sopra descritte ed alla persona che lo ha accompagnato rilasciando la testimonianza di cui sopra, ma anche in capo all'emittente televisiva Teleakragas, nella persona del soggetto delegato al controllo dei contenuti della trasmissione, nonché al conduttore del programma "Nuove Opinioni", il quale, ben lungi dal tenere un comportamento teso a verificare, anche solo in un'ottica dialettica, le gravissime affermazioni del suo ospite, ne ha invece in svariati passaggi suffragato le dichiarazioni, ancorché prive di qualsivoglia fondamento. Peraltro, *"affinché il presentatore di un filmato televisivo diffamatorio possa andare esente da responsabilità penale connessa ai suoi contenuti, è necessario che il filmato venga presentato come un documento, oggetto di una possibile discussione, e non come parte di una comunicazione di informazioni ed opinioni riconducibili oltre che all'autore, anche al conduttore"* (Cass. pen. sez. V, 2.6.1998, CED 211485).

Infine, non potrà andare esente da responsabilità neppure il soggetto che ha inserito il filmato della trasmissione sullo stesso sito internet usando il nickname "Picarellum", nonché i responsabili dello stesso sito [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

Per tali fatti, il sottoscritto Pasquale Busà in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione antiracket e antiusura "A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA" con il presente atto, sporge formale querela nei confronti di:

- Giuseppe Gulizia,
- della persona che lo ha accompagnato presentandosi come Ispettore Capo della Polizia di Stato,
- dell'emittente televisiva Teleakragas nella persona del soggetto delegato al controllo del contenuto delle trasmissioni,
- del conduttore della trasmissione televisiva "Nuove opinioni",
- del soggetto che ha inserito i filmati sul sito internet [www.youtube.com](http://www.youtube.com) usando il nickname "Picarellum",
- dei responsabili del medesimo sito internet [www.youtube.com](http://www.youtube.com),

chiedendo espressamente che si proceda penalmente nei loro confronti per il reato di diffamazione aggravata sia dall'attribuzione di un fatto determinato sia dall'essere

arrecata con il mezzo televisivo e telematico e per ogni altro reato che la S.V. Ill.ma  
Vorrà ravvisare dai fatti esposti.

Si chiede, inoltre, l'immediato sequestro dei filmati della trasmissione televisiva  
"Nuove Opinioni" sia presso l'emittente televisiva locale Teleakragas sia presso il sito  
internet [www.youtube.com](http://www.youtube.com), in quanto corpo di reato.

§

Il sottoscritto chiede di essere informato ex art. 406 c.p.p. dell'eventuale  
richiesta di proroga della durata delle indagini preliminari ed, ex art. 408 c.p.p.,  
dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Si oppone ex art. 459 c.p.p. all'emissione dell'eventuale decreto penale di  
condanna.

Nomina, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di "A.L.I.L.A.C.C.O.  
– SOS IMPRESA", quale difensore l'Avv. Fausto Maria Amato del Foro di Palermo,  
con studio in Roma, Piazza San Pantaleo n. 3, delegandolo al deposito della presente.

Roma, 15 febbraio 2007

Pasquale Busà

(In proprio e nella qualità di legale rappresentante di  
A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS IMPRESA)

Vera ed autentica

Avv. Fausto Maria Amato